

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.7 Il regime fiscale

Lo svolgimento in via prevalente di un'attività oggettivamente non commerciale, quale è quella di gestione non lucrativa di forme previdenziali complementari, consente di inquadrare i fondi pensione ai fini del relativo trattamento tributario, oltre che tra gli enti mutualistici, anche tra gli enti non commerciali disciplinati dall'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR.

L'attuale versione dell'art. 14 del D. Lgs. 124/93, così come sostituito dall'art. 12 della L. 335/95, stabilisce che tali fondi non sono soggetti ad IRPEG e ad ILOR (ora abolita dal D. Lgs. 446/97) e che in luogo di tale imposte, sono assoggettati ad imposta sostitutiva fissa nella misura di lire 10.000.000 per ciascun esercizio, ridotta alla metà per i primi cinque periodi di imposta a partire dalla data di costituzione del fondo.

Conseguentemente le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi, percepiti dai fondi pensione risultano effettuate a titolo definitivo.

Al pari di quanto stabilito per le altre imposte, anche la norma istitutiva (art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 446/97) dell'IRAP ha escluso i fondi pensione, costituiti ai sensi del D. Lgs. 124/93, dal novero dei soggetti passivi di tale imposta.

La citata imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno unitamente alla dichiarazione redatta secondo le disposizioni previste per i fondi comuni mobiliari aperti (art. 9, comma 4, L. 77/83).

Analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte sui redditi, il fondo pensione non riveste la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva, in quanto non svolge per esercizio abituale, alcun tipo di attività commerciale (art. 4 DPR 633/72).

In considerazione della natura solidaristica dell'attività svolta

dai fondi pensione, il D. Lgs. 124/93 prevede poi numerose agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che fruiscono delle forme di previdenza complementare non obbligatorie.

A tale riguardo occorre segnalare che il Ministero delle Finanze con la Circolare del 235/E/1998/74720 del 9 ottobre 1998, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle disposizioni di carattere tributario contenute nel citato decreto legislativo e relative al regime dei contributi versati alle forme di previdenza complementare e delle prestazioni erogate ai beneficiari dai fondi pensione.

In base a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 124/1993, così come modificato dall'art. 11 della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali versati dai lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili ai fini IRPEF nei limiti di un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva, assunta come base per la determinazione del TFR, e comunque in misura non superiore a L. 2.500.000.

Un analogo limite quantitativo è previsto per i contributi versati dai datori di lavoro ai fini della deducibilità dal reddito di impresa.

Condizione necessaria per fruire della deduzione ai fini di tale imposta, consiste nel fatto che le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (disciplinate dall'art. 3 del D. Lgs. n. 124/93) prevedano la destinazione alle medesime forme pensionistiche di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo erogato dal datore di lavoro.

In considerazione della differente disciplina applicabile in materia di reddito da lavoro dipendente ai contributi previdenziali rispetto a quelli assistenziali, la circolare precisa che gli enti che perseguono entrambe le due finalità, vale a dire i c.d. fondi pensionistici misti, sono tenuti a distinguere le contribuzioni riferite alla previdenza da quelle riscosse per assistenza sociale

(integralmente tassate) e per assistenza sanitaria (che non concorrono a formare il reddito dei contribuenti al fondo fino al limite di 7 milioni di lire). La gestione separata della contribuzione previdenziale da quella assistenziale trae fondamento dalla previsione di *esclusività dello scopo* che caratterizza le forme di previdenza complementare, contenuta nell'art. 1 del D. Lgs. 124/1993 e confermata nell'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero del Lavoro 14 gennaio 1997. Proprio in merito alla distinzione tra l'assistenza sociale e quella sanitaria, la citata circolare 235/E precisa che mentre la prima *"risponde a finalità fondate esclusivamente sulla solidarietà collettiva verso soggetti che versano in uno stato di bisogno ... l'assistenza sanitaria si rivolge alla cura della malattia, anche se determinata da infortunio e al ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o infortunio"*.

Assai diverso rispetto a quanto appena trattato, si presenta il trattamento relativo alle somme versate dai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, per i quali i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 6% del reddito di lavoro autonomo o di impresa fino al limite massimo di 5 milioni di lire.

Allo stesso modo non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro i contributi versati dagli stessi o dalle cooperative a forme di previdenza complementare nel limite di un importo pari al 6% dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e con un massimo di 5 milioni di lire.

Il regime fiscale delle prestazioni corrisposte dai fondi pensione, come precisato nella circ. 235/E, che ha richiamato quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 124/1993, è differente a seconda che le stesse vengano erogate attraverso versamenti periodici o in una unica soluzione, assumendo così la forma di capitale. Al riguardo occorre ricordare che:

- a) le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite solo al compimento dell'età pensionabile, purché il sottoscrittore abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con almeno 5 anni di contribuzione ;
- b) le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che ha determinato la partecipazione al fondo stesso, a condizione che il beneficiario abbia effettuato il versamento delle quote per un periodo non inferiore a 15 anni e purché lo stesso abbia una età inferiore di non più di dieci anni a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia. Viene inoltre consentito ai soggetti che non possiedono tali requisiti di accedere gradualmente alle prestazioni previdenziali proporzionalmente all'anzianità maturata.

La rendita periodica erogata dal fondo viene ricompresa tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e costituisce reddito per il percipiente nella misura dell'87,5% del relativo ammontare. Qualora invece la prestazione previdenziale venga corrisposta in forma di capitale, l'art. 13 del D. Lgs. 124/93, stabilisce che tali somme vengano assoggettate a tassazione separata.

L'entità delle prestazioni erogate dal fondo, determinata in base alle scelte statutarie e contrattuali effettuate in fase costituiva, dipende in base al principio di capitalizzazione dall'entità dei versamenti effettuati, dai criteri con i quali sono state investite le disponibilità e dal rendimento dei relativi investimenti.